



COMUNE DI NEGGIO

Strada Regina 23 – 6991 Neggio

Tel.: 091/ 606 24 25

e-mail: comune@neggio.ch – www.neggio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA DETENZIONE DEI CANI E L'INCASSO DELLA RELATIVA TASSA

Il Municipio di Neggio, richiamati:

- la Legge sui cani (LCani) del 19.02.2008;
- il Regolamento sui cani (RCani) del 30.12.2025;
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10.03.1987;
- gli articoli 23, 24 e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30.06.1987;
- l'articolo 114 del Regolamento organico comunale (ROC);
- le direttive concernenti la riscossione della tassa sui cani del 09.01.2026 dell'Ufficio del veterinario cantonale;
- ogni altra normativa al caso applicabile,

ordina:

Art. 1 *Campo di applicazione*

La presente ordinanza disciplina le responsabilità ed il comportamento che i proprietari ed i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune, nonché il relativo incasso della tassa comunale sui cani.

Art. 2 *Responsabilità*

- 1 Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- 2 E' considerato proprietario colui che risulta iscritto nella banca dati AMICUS quale proprietario dell'animale.
- 3 E' considerato detentore colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
- 4 È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere fatta anche al detentore.

Art. 3 *Identificazione e registrazione*

- 1 Tutti i cani devono essere iscritti alla banca dati AMICUS e devono essere muniti di microchip.
- 2 Il proprietario è tenuto ad annunciare al Comune ogni cambiamento rilevante, in particolare l'adozione/acquisto di un nuovo cane, la cessione di un animale a terzi, il cambio di domicilio e la data del decesso dell'animale.

Art. 4 *Corsi di formazione*

- 1 Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.



COMUNE DI NEGGIO

Strada Regina 23 – 6991 Neggio

Tel.: 091/ 606 24 25

e-mail: comune@neggio.ch – www.neggio.ch

- 2 Dal 01.06.2026 tutti i nuovi proprietari di cani sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio prima dell'entrata in possesso dell'animale, fatta eccezione per coloro che possono dimostrare di avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni, come previsto dall'art. 11a LCani.

Art. 5 *Razze soggette a restrizioni*

- 1 La detenzione di cani di razze soggette a restrizioni, compresi i relativi incroci, è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione cantonale.
- 2 La richiesta dev'essere presentata al Municipio munita della prescritta documentazione. Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione dei cani nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.
- 3 L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- 4 I cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi devono ottenere l'autorizzazione cantonale prima dell'arrivo sul territorio comunale.
- 5 Le razze soggette a restrizioni sono definite dall'art. 14 RCani.

Art. 6 *Cani pericolosi*

- 1 Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quello che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di altre persone o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- 2 È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- 3 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- 4 Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio alle competenti autorità cantonali.

Art. 7 *Fuga*

- 1 Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- 2 La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di Polizia cantonali e comunali.

Art. 8 *Disposizioni generali*

- 1 È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
- 2 Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- 3 I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- 4 Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.



COMUNE DI NEGGIO

Strada Regina 23 – 6991 Neggio

Tel.: 091/ 606 24 25

e-mail: comune@neggio.ch – www.neggio.ch

Art. 9 *Aree di svago e di sfogo*

- 1 Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
- 2 I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 10 *Norme igienico sanitarie*

- 1 Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
- 2 Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
- 3 Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venire depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori pubblici di raccolta dei rifiuti oppure smaltiti direttamente presso l'abitazione privata.
- 4 Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 11 *Quiete pubblica*

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni in materia del Regolamento organico comunale.

Art. 12 *Cani incustoditi*

- 1 I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenza analoga o delegata. In questi casi, il Comune non si assume alcuna responsabilità in relazione alla forzata e temporanea custodia del cane.
- 2 In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura di contravvenzione.

Art. 13 *Morte dell'animale*

- 1 In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al centro di raccolta regionale oppure ad un centro di cremazione autorizzato.
- 2 La morte dell'animale, deve inoltre essere annunciata entro 10 giorni dal proprietario al Comune e dev'essere registrata nella banca dati AMICUS.



COMUNE DI NEGGIO

Strada Regina 23 – 6991 Neggio

Tel.: 091/ 606 24 25

e-mail: comune@neggio.ch – www.neggio.ch

Art. 14 *Tassa annuale sui cani*

- 1 Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 115.00 per ogni cane registrato in AMICUS con residenza nel Comune di Neggio.
- 2 Il debitore della tassa è il proprietario del cane sulla base dei dati registrati in AMICUS, a norma delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.
- 3 E' esonerato dal pagamento della tassa annuale il proprietario di cani di età inferiore a 3 mesi ed il proprietario entrato in possesso di cani dopo il 1° ottobre. Non sono previste altre riduzioni o esenzioni pro-rata temporis.
- 4 In caso di trasferimento di domicilio, il proprietario è esonerato della tassa annuale se presenta la ricevuta di pagamento della tassa in un altro Comune in Svizzera.
- 5 In caso di cambiamento di proprietà del cane, il nuovo detentore domiciliato a Neggio può chiedere l'esonero della tassa annuale presentando la ricevuta di pagamento della tassa del precedente proprietario in un Comune in Svizzera.
- 6 Il detentore può chiedere il rimborso della tassa già pagata nel caso in cui il cane sia deceduto entro il 31 marzo se ne fa richiesta entro il 30 settembre dell'anno di riferimento della tassa.
- 7 A norma dell'art. 4a della Legge sui cani, il Comune deve riversare CHF 25.00 al Fondo per il soccorso degli animali e CHF 40.00 al Cantone.
- 8 Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stat per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.
- 9 Le tasse sono riscosse annualmente e sono da pagare come a fatturazione emessa dall'amministrazione comunale. Eventuali contestazioni potranno essere presentate al Municipio il quale prenderà posizione emanando una formale decisione. Una volta cresciuta in giudicato, la decisione sulla tassa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 15 *Sanzioni*

- 1 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite come da disposizioni della Legge sui cani e del relativo regolamento.
- 2 Per infrazioni di lieve entità è applicata la procedura semplificata di multa disciplinare, secondo l'art. 22 LCani, art. 25 RCani ed il relativo allegato.
- 3 Riservata l'applicazione del cpv. 1 e 2, la procedura di contravvenzione è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 16 *Disposizioni finali*

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali applicabili in materia.

Art. 17 *Abrogazione*

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata le precedente Ordinanza municipale concernente la detenzione di cani del 1.3.2010.

Art. 18 *Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 trascorso il periodo di pubblicazione agli albi comunali e riservati eventuali ricorsi.



COMUNE DI NEGGIO

Strada Regina 23 – 6991 Neggio

Tel.: 091/ 606 24 25

e-mail: comune@neggio.ch – www.neggio.ch

Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 1145 del 10 marzo 2026 e pubblicata agli albi comunali dal 16 marzo al 29 aprile 2026.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato di Bellinzona entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione a norma degli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale.

La Sindaca


Antonella Notari



Il Segretario


Giuliano Lippmann